



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 171 del 06-09-2024**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art.1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gravina di Catania.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 18:10, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Zacco Giovanni	Assessore	<i>Assente</i>
Morana Stella	Assessore	<i>Presente on-line</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente on-line</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.183 del 06.09.2024, sottoposta dal Vice Segretario Comunale, Dott. Bottaro Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 183 del 06-09-2024

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art.1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gravina di Catania.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *FAVOREVOLE*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 495.

Pozzallo, li *06.09.2024*




[Signature]
Il Vice Segretario Comunale

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: *FAVOREVOLE*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 495.

Pozzallo, li *06.09.2024*



[Signature]
Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 7 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

[Signature]
Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. *183* del *06-09-2024*

[Signature]
Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

VISTO l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

CONSIDERATO:

- ✦ che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✦ che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- ✦ che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✦ che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo a da intendere quale intesa fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n.267/2000;
- ✦ che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;
- ✦ che, con l'art. 1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. scavalco condiviso nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

DATO ATTO che a seguito dell'assenza di tutte le posizioni dirigenziali ed al fine di ripristinare il normale funzionamento amministrativo dell'Ente, il Comune di Pozzallo, con nota prot. 21450 del 12/08/2024, ha richiesto al Comune di Gravina di Catania l'utilizzo condiviso, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del dipendente di quest'ultimo Ente, dott. Giovanni Iannello Leone, per ore 18 settimanali, ai sensi del citato art. 14 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, fino al 31 dicembre 2024 decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;

VISTA la nota prot. n. 22567 del 29/08/20243, con la quale il Comune di Gravina di Catania ha rappresentato la disponibilità all'utilizzo condiviso della suddetta unità di personale;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 62 del 5/9/2024 con la quale il Comune di Gravina di Catania ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo parziale, presso il Comune di Pozzallo del dott. Giovanni Iannello Leone, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni, per 18 ore settimanali con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita convenzione e fino 31/12/2024, fatte salve ulteriori proroghe;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto e individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale sopra richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa, per cui entrambi i dipendenti interessati conducono, ciascuno un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipendono ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2bis della L. n. 241/1990, principio che disciplina, non solo il rapporto con i privati, ma l'intero ordinamento giuridico ivi inclusi i rapporti nella pubblica amministrazione, nel caso in cui una rivesta la posizione di richiedente (cfr TAR Napoli sent. 25.01.2022, n. 480);

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 10 del 19 maggio 2020, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'utilizzo di personale di altro Ente evidenziando la necessità che l'accordo tra gli enti stabilisca la modalità di ripartizione del carico finanziario in quanto il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione d'origine e rivolge solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art. 14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, con il Comune di Gravina di Catania, che si allega alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale (All."A");

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto deliberativo;

VISTI:


- ✦ il d.lgs 267/2000;
- ✦ l'O.R.E.L. vigente nella Regione siciliana;
- ✦ lo Statuto comunale;
- ✦ la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
- ✦ l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche ai fini motivazionali;
2. di procedere, per le ragioni sopra esposte, all'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, del dipendente del Comune di Gravina di Catania dott. Giovanni Iannello Leone, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni, per 18 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) fino al 31 dicembre 2024, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che andrà sottoscritta dal dipendente interessato allo scavalco condiviso in oggetto;

4. di demandare al Funzionario di E.Q. responsabile del servizio gestione giuridica del personale la sottoscrizione della suddetta convenzione, dando atto che con essa si definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del dipendente interessato;
5. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Gravina di Catania e all'interessato, nonché all'U.T.G. /Prefettura di Ragusa;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.

 Vice Segretario Comunale



COMUNE DI POZZALLO - COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Gravina di Catania rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Pozzallo rappresentato da _____, nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore.

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Pozzallo ha inoltrato al Comune di Gravina di Catania richiesta di proroga dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, del dipendente a tempo indeterminato e pieno, sig. Giovanni Iannello Leone, Funzionario ed E.Q. di Polizia Locale (ex cat. giuridico/economica D1);
- che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti;
- che il citato art. 23 CCNL 2022, prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione;
- che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 23 del CCNL 2022 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2022 e della art. 1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso del sig. Giovanni Iannello Leone Funzionario ed E.Q. di Polizia Locale (ex cat. D1), dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Gravina di Catania. La prestazione lavorativa del dott. Iannello Leone sarà resa presso l'ente utilizzatore nell'ambito dell'attuale inquadramento giuridico economico dello stesso e in maniera da assicurare comunque l'assenza anche potenziale di conflitti d'interesse.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla stipula della stessa e fino al 31/12/2024. Gli effetti della convenzione potranno cessare, previo preavviso di almeno quindici giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.
2. La presente convenzione potrà essere prorogata a fronte dell'adozione di idoneo atto deliberativo.
3. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è comunque riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di provenienza.
2. La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestì servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile della struttura organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio.
3. La fruizione di ferie, permessi e ulteriori istituti contrattuali deve essere riproporzionata tra i due enti in funzione della quota di attività lavorativa resa in ogni uno di essi.
4. L'Ente di provenienza è tenuto a comunicare l'effettività della prestazione lavorativa resa del dipendente e con specificazione degli istituti contrattuali fruiti (ferie, permessi, malattie, ecc).
5. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio è comunicata al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
7. **La prestazione lavorativa avverrà presso il Comune di Pozzallo per complessive 18 ore settimanali mentre per le restanti n. 18 ore, rese di norma il lunedì, il martedì e il mercoledì, presso quello di Gravina di Catania.** L'impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.
8. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 5 - Oneri Finanziari e incentivazione economica a favore del personale utilizzato

1. Al lavoratore in utilizzo sarà corrisposto da Comune di Gravina di Catania il trattamento economico fisso e continuativo previsto per l'area di inquadramento ed il livello economico posseduto (Funzionario ed E. Q. ex categoria D1 posizione economica D1) con cura dei relativi oneri fiscali e previdenziali con recupero mensile, in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo pari a 18 settimanali su 36, della quota parte a carico del Comune di Pozzallo.
2. L'ente utilizzatore provvede al rimborso, al Comune di Gravina di Catania, degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi con periodicità trimestrale.
3. I compensi derivanti da eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro così come

di ogni ulteriore emolumento di natura accessoria, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, resterà a carico dell'Ente che le ha previste ed autorizzate che provvederà quindi ad erogarle direttamente al dipendente medesimo.

Art. 6 - Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 7 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Gravina di Catania f.to digitalmente

Per il Comune di Pozzallo f.to digitalmente

Il Dipendente

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to ~~Antonio~~ Roberto

L'Assessore Anziano

F.to *Monte Raffaele*



II VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to *Bottaro Luigi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 06.09.2024

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **07.09.2024** al **22.09.2024**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dal inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 06-09-2024

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*

